

Pubblicato il 09/03/2022

N. 02716/2022 **REG.PROV.COLL.**  
**N. 06196/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6196 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Angelo Solillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro  
P.T, Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando D.D.G. n. 1259 del  
23 Novembre 2017 Pubblicato Nella Gazzetta Uffi, Comitato Scientifico di Cui  
Bando D.D.G. n. 1259 del 23 Novembre 2017 Nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3  
Agosto 2017 In, Sotto-Commissione Esaminatrice Che Ha Corretto L'Elaborato  
Nominata con Decreto Direttoriale n. 2080 del 31 Dicembre 20, Cineca, non  
costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Lucia Taverna, non costituito in giudizio;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

per l'annullamento

- Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non risulta pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e non ammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .

- Ove necessario, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

- Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta, nonché nella parte in cui ha autorizzato la collegialità virtuale consentendo presenza via Skype e aggravando così le operazioni di recepimento del già difficoltoso iter procedurale.

- Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre.

- Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di

esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

- di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

- Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre.

- Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

- Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno

impartito le istruzioni operative della prova scritta.

- Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOLILLO ANGELO il 9\10\2019:

per l'annullamento

- Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

- Nonché per l'annullamento della predetta graduatoria allegata al decreto citato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui esclude erroneamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Ove necessario, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di un meccanismo di

attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema.

- Nonché per l'annullamento dei decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrice, successivamente illegittimo nella parte in cui nomina componenti incompatibili.

- Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti i provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

- Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione e sotto commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre e la violazione dell'impianto normativo che disciplina il pubblico concorso.

- Ove necessario per l'annullamento d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e/o per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale ove sia interpretato lesivamente per chi ricorre per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOLILLO ANGELO il 11/11/2020:

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. DGPER 27956 del 14.9.2020, successivamente conosciuto, nella parte in cui autorizza e conferma l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali;

- Nonché, per gli stessi motivi del decreto n. AOODPIT 998 del 14.8.2020, successivamente conosciuto, recante rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020;

- Nonché per l'annullamento della stessa graduatoria rettificata che è parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Nonché per l'annullamento degli stessi decreti detti e ove necessario e per gli stessi motivi dell'avviso in data 21 agosto e 21.9.2020, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali;

- Nonchè di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione

Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione ivi compreso quello con cui viene acquisita la dichiarazione della la dichiarazione resa dalla prof. Flammini relativa alle funzioni svolte in qualità di tutor in un corso di specializzazione per il sostegno organizzato dalla Università di Macerata che le ha permesso l'attribuzione di 1 punto non dovuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Solillo Angelo il 29/10/2021:

Per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 1357 del 12 AGOSTO 2021 successivamente conosciuto, nella parte in cui rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto autorizza, tornando a confermare l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali;

- Nonchè, per gli stessi motivi per l'annullamento della stessa graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, così rettificata già precedentemente approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali di estremi sconosciuti redatti dalla Commissione



Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Solillo Angelo il 7/2/2022:

Per l'annullamento

- Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Ministero dell'Istruzione, del Comitato scientifico e della Commissione di esame di cui al Bando del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, di estremi sconosciuti, che abbiano disposto e autorizzato l'utilizzazione del programma informatico che ha esaminato le prove del ricorrente, programma che si è rivelato difettoso e fallace.
- Nonché tutti i provvedimenti già impugnati col ricorso principale, ivi compresi il provvedimento di non ammissione alle fasi successive del concorso, tutte le graduatorie già impugate e lo stesso Bando detto, nella parte in cui abbiano determinato la mancata ammissione e l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e per il cattivo funzionamento della modalità operativa, valutativa e anche informatica prescelta dovuta al programma informatico utilizzato dall'Amministrazione.
- Tutti i provvedimenti o verbali con i quali è stata valutata la prova nella parte in cui per il difettoso sistema informatico utilizzato è emersa l'impossibilità di avere certezza legale sia del percorso del file/prova del ricorrente, sia del salvataggio stesso di quanto redatto, sia della effettiva correzione della sua prova, provvedimenti che pertanto sono da ritenere erronei e inutilizzabili ai fini della valutazione del ricorrente.
- Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali

di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al "codice identificativo anonimo", tutti nella parte in cui abbiano utilizzato il sistema informatico adottato dall' Amministrazione e determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

- Per l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione di chi ricorre e correggere i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi, e ove sia ritenuto necessario, del codice sorgente e dei singoli log e processi informatici utilizzato nel procedimento concorsuale in argomento di cui si è avuta piena disponibilità e conoscenza soltanto attraverso l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso r.g. 6555/2019, codice log ove siano individuati, interpretati e qualificati quali effettivi provvedimenti del presente procedimento concorsuale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente ha chiesto rinvio dell'udienza di merito fissata per il giorno 22 febbraio 2022 ad una data successiva al fine della definizione del

presente giudizio congiuntamente agli altri su identica materia (malfunzionamento sistema).

Considerato che la parte ricorrente ha anche richiesto di essere autorizzata ad effettuare un'ulteriore integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione all'ultimo ricorso per motivi aggiunti dalla stessa spiegato.

Ritenuto che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione dei motivi aggiunti da ultimo presentati per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza della Sezione n. 836/2019.

Ritenuto che invece debba essere respinta, perché irrituale, la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di eventuali ulteriori motivi aggiunti che la parte ha dichiarato di voler presentare, prescrivendosi al riguardo che, ferma la notifica ad almeno un controinteressato, venga proposta tempestivamente nuova istanza alla segreteria al momento dell'eventuale deposito di tali ulteriori motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Rinvia a udienza pubblica che verrà fissata con separato provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**